



Federfarma Bari

Bari 20 agosto 2012

Prot. 310

Ogg. Chiarimenti Legge 7/8/2012 n.135 “spending review”.

CIRCOLARE N. 96

Ai Titolari e Direttori di Farmacia
iscritti a Federfarma Bari

LORO SEDI

Precedenti: circolari n. 80, 85, 88, 89, 91, 94 e 95

A seguito di richieste di chiarimenti pervenuti sulla materia in oggetto, torniamo sulle novità previste dalla recente normativa e relative alla prescrizione del principio attivo dei farmaci per chiarire alcuni aspetti operativi.

- Le disposizioni non riguardano le terapie croniche già in corso; di fatto il farmacista non può distinguere una nuova terapia da una già in corso e quindi è tenuto a spedire le ricette SSN senza interferire sulla prescrizione del medico (es. ricetta con prescrizione di *Norvasc 5 mg*: il farmacista, come di consueto, spedisce la ricetta dopo aver chiesto al paziente se vuole il medicinale equivalente o meno).
- Qualora sulla ricetta SSN sia riportato il principio attivo, il farmacista consegna il farmaco col prezzo più basso contenente quel determinato principio attivo.
- Resta ferma la possibilità per il paziente di richiedere al farmacista un medicinale, sia equivalente che di marca, con lo stesso principio attivo ma con un costo più alto (es. *prescrizione di Nimesulide – richiesta di Aulin da parte del paziente*) pagando a proprie spese la differenza di prezzo rispetto al farmaco meno costoso.

Non è necessario annotare alcunché sul retro della ricetta in quanto la volontà del paziente di disporre del farmaco più costoso si evince dalla quota di differenza versata e riportata sulla ricetta.

- La norma prevede anche che il medico possa aggiungere la dicitura “non sostituibile”, ma in tal caso deve giustificare la non sostituibilità con una sintetica motivazione scritta - es. *non sostituibile per VA (volontà assistito) o per MC (motivi clinici)*.

In questo caso il farmacista deve consegnare il prodotto indicato dal medico sulla ricetta senza entrare nel merito della motivazione.



Federfarma Bari

- A tal proposito, va chiarito che ciò che radicalmente è cambiato con le recenti disposizioni di legge è il regime di “non sostituibilità”.

Di conseguenza l’eventuale indicazione del nome dell’azienda produttrice dell’equivalente o del nome di fantasia del farmaco originatore sarà vincolante per il farmacista solo a condizione che il medico faccia obbligatoriamente seguire la condizione di “non sostituibilità” da una sintetica motivazione come sopra riportato (es. non sostituibile per VA o per MC).

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
Dott. Arnaldo Tempesta